

**Allegato 1****REGIONE PUGLIA**

**Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione**  
Servizio Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo

**AVVISO PUBBLICO**

Concessione contributi art. 17 "Prevenzione del fenomeno dell'usura"  
Regolamento regionale 25/07 - Legge Regionale n. 7 del 3 aprile 2006

La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Industria e Industria Energetica, visto:

- la Legge Regionale n. 7 del 03/04/07 che disciplina *Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket;*
- il Regolamento n. 25 del 23 ottobre 2007 di attuazione della legge citata;
- l'art. 17 del Regolamento citato, recante norme in materia di "Prevenzione del fenomeno dell'usura";

informa tutti gli interessati che

1. A decorrere dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente avviso e per i successivi venti giorni, è consentita la presentazione delle istanze per l'accesso con modalità "a sportello" ai contributi di cui all'art. 17 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 7/2006 a valere sul Fondo Globale di Solidarietà di cui all'art. 7 della medesima L.R. n. 7/2006.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 5°, della legge L.R. n. 7/2006, possono ottenere detti contributi:
  - a) i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati "Confidi", operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i Fondi speciali antiusura disciplinati dall'articolo 15, comma 2°, lett. a), della L. n. 108/1996;
  - b) le Fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura operanti nel territorio regionale ed iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Economia.
3. I contributi potranno essere concessi ai "Confidi", muniti di certificato di vigenza, aventi sede legale in Puglia ed iscritti nella sezione speciale dell'elenco di cui all'art. 106 del D. Lgs. N. 385/1993, a condizione che essi dispongano o costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli intermediari finanziari che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei "Confidi" al rilascio della garanzia. I requisiti patrimoniali dei "Confidi" sono quelli fissati con Decreto del Ministro dell'Economia di cui all'art. 15 della L. n. 108/1996, comma 3°. Gli esponenti aziendali dei "Confidi" devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

4. I contributi potranno essere concessi alle fondazioni di cui al punto 2, lettera b), che siano in possesso dei requisiti patrimoniali fissati dal decreto del Ministro dell'Economia previsto dall'art. 15, comma 5°, della L. n. 108/1996. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto. Gli esponenti delle fondazioni devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.
5. I richiedenti dovranno specificare nelle istanze l'ammontare del contributo richiesto, che in ogni caso non potrà superare € 100.000,00 per ciascun "Confidi" ed € 40.000,00 per ciascuna "Fondazione". Nelle istanze i "Confidi" dovranno dichiarare di impegnarsi a costituire o rifinanziare un fondo speciale antiusura monetario alla cui dotazione il "Confidi" concorrerà con importo almeno pari al contributo richiesto. La costituzione o il rifinanziamento del fondo e la prova dell'avvenuto materiale versamento della quota privata è condizione della erogazione del contributo.
6. Le istanze, corredate dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso, dovranno essere formulate utilizzando i modelli A) e B), allegati al presente Avviso e scaricabili dai siti [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it). Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mano, in busta chiusa, all'Ufficio di Protocollo del Servizio Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo (Bari, c.so Sonnino, 177, 5° piano) entro le ore 12.00 del giorno di scadenza dell'Avviso. I plichi dovranno contenere la dizione "Avviso Pubblico Legge Antiusura".
7. Il Servizio Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo provvederà all'istruttoria delle istanze rispettando l'ordine cronologico di arrivo come accertato con il numero di protocollo.
8. Con Atto Dirigenziale saranno ammesse alla concessione di contributo le istanze conformi al presente Avviso fino alla concorrenza delle somme disponibili rispettando i criteri di riparto di cui al successivo punto 11.
9. Mediante formazione di due apposite graduatorie (una per ciascuna delle categorie dei soggetti di cui al punto 2) sarà data evidenza dei risultati istruttori con l'indicazione delle istanze finanziabili, delle istanze ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse finanziarie e delle istanze non ammissibili.
10. I fondi costituiti per effetto della concessione dei contributi del Fondo Globale di Solidarietà non potranno essere destinati a finalità diverse rispetto a quelle disciplinate dal presente Avviso. Essi saranno soggetti a contabilità separata e il bilancio dei soggetti beneficiati ne dovrà dare specifica evidenza. La Regione potrà chiedere in ogni momento documenti attestanti il funzionamento dei fondi e potrà svolgere ispezioni e/o controlli per accertare la effettiva destinazione dei fondi. Il mancato rispetto dei vincoli suddetti e la mancata collaborazione dello svolgimento delle attività di controllo e verifica determinerà la revoca del contributo.
11. Le somme disponibili con il presente Avviso ammontano a € 950.000,00, delle quali, ai sensi dell'art. 17, comma 2°, del Regolamento citato - €. 665.000,00 sono riservati ai "Confidi" ed € 285.000,00 sono riservati alle Fondazioni antiusura. Qualora le richieste a pervenire non dovessero utilizzare l'intera disponibilità finanziaria a loro riservata, gli istanti già beneficiari potranno integrare la propria richiesta anche oltre i limiti massimi indicati al punto 5. In caso persistesse l'eccedenza finanziaria su una linea di intervento, l'avanzo finanziario di una graduatoria verrà riversato sull'altra.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino